

# RISERVA NATURALE “TORBIERE DEL SEBINO”

## STATUTO

### TITOLO I

#### GENERALITA'

##### **Art.1 - Fonti**

Il Consorzio per la gestione della riserva naturale “Torbiere del Sebino”, istituito con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n.3/26442 del 15 marzo 1983, adegua il proprio Statuto ai sensi della L.R. 16 settembre 1996, n.26, che recepisce i principi di efficienza e partecipazione della Legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali” e successive modificazioni e della Legge 6 dicembre 1991, n.394 “Legge quadro sulle aree protette”.

##### **Art.2 - Composizione del Consorzio e durata.**

Fanno parte del Consorzio la Provincia di Brescia, la Comunità Montana del Sebino, i Comuni di Cortefranca, Iseo e Provaglio di Iseo.

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato; il Consorzio si scioglie solo per effetto di legge regionale.

Il Consorzio è dotato di propria personalità giuridica.

##### **Art. 3 - Sede**

Il Consorzio ha la propria sede legale nel territorio del Comune di Provaglio di Iseo.

Possono essere istituite sedi secondarie, purché nel territorio del Consorzio.

Le adunanze degli organi consorziali possono essere convocate anche presso le sedi degli enti consorziati.

##### **Art. 4 - Scopi**

Il Consorzio ha lo scopo di gestire la riserva naturale delle Torbiere del Sebino.

In particolare il Consorzio assolve alle seguenti funzioni:

- adotta la proposta del piano di gestione ed i relativi aggiornamenti, adotta i regolamenti previsti per il funzionamento della Riserva;
- promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano di gestione come necessarie al conseguimento delle finalità della Riserva;
- propone alla Regione gli interventi finanziari di cui all'art.3 della legge regionale 30 novembre 1983 n.86;
- promuove lo studio, la conoscenza dell'ambiente ed indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico ricreative, coerenti con le linee contenute nel piano di gestione;
- attuа gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali, vegetali e dei boschi per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici;
- tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche e promuove mediante idonee iniziative la salvaguardia di opere di particolare interesse storico, architettonico ed artistico;
- esercita la vigilanza e garantisce la tutela del patrimonio ambientale.

Gli scopi sopra indicati possono essere perseguiti anche mediante la collaborazione, con apposita convenzione, con strutture pubbliche e/o private che perseguono analoghe finalità.

## **Art. 5 - Quote di partecipazione e rappresentanza**

La rappresentanza degli enti consorziati di cui all'art. 2 è determinato dalle quote di partecipazione riportate nella seguente tabella:

1	2	3	4	5	6
N.	Enti Consorziati	Quota fissa	Territorio	Popolazione	Totale
1	Iseo	6%	12.19	19.73	37.92
2	Cortefranca	6%	2.26	12.41	20.67
3	Provaglio	6%	10.55	12.86	29.41
4	Provincia di Brescia	6%			6.00
5	Comunità Montana	6%			6.00
		30%	25%	45%	100%

I rappresentanti degli enti consorziati esprimono un voto pari ai rispettivi totali delle quote risultanti dalla precedente tabella e garantiscono una contribuzione economica annua a carico dei rispettivi bilanci pari alle percentuali definite alla colonna 6).

La contribuzione è riferita alle spese di funzionamento ordinarie e straordinarie nella misura di L.100.000.000.= annui, da aggiornare ogni triennio sulla base dell'indice ISTAT - costo della vita - pubblicato dalla Camera di Commercio di Brescia.

## TITOLO II

### ORGANI

#### **Art. 6 - Organi del Consorzio e durata**

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Revisore dei Conti

La durata degli Organi b). c), è pari ad anni quattro.

#### **Art. 7 - Assemblea consortile - Composizione**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali degli enti consorziati o da un loro delegato, purché componente di un organo dell'ente consorziato.

I singoli rappresentanti rimangono in carica fino al mantenimento della funzione di rappresentante legale dell'Ente.

#### **Art. 8 - Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio.

Alla stessa competono in particolare i seguenti atti fondamentali:

- l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- la revoca, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate e del numero dei componenti, del Consiglio di Amministrazione, di singoli componenti dello stesso e del Presidente.
- l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi assestamenti e del conto consuntivo;
- l'adozione del piano di gestione e sue varianti;
- la contrazione di mutui e l'approvazione di piani pluriennali, l'alienazione e l'acquisto di immobili;
- le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione degli enti interessati;
- la determinazione dei contributi finanziari a carico degli enti consorziati;
- la determinazione delle indennità e del rimborso spese agli amministratori del Consorzio.
- la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

## **Art. 9 - Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta e motivata anche di un solo Ente consorziato.

Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata o telefax contenente l'ordine del giorno ed inviata almeno 5 giorni prima della adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può essere spedita almeno tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ed è valida con la presenza di almeno la metà delle quote di partecipazione.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate in Assemblea al momento della votazione.

Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

## **Art. 10 - Trasmissione degli atti.**

Il Consorzio trasmette agli enti consorziati copia degli atti fondamentali adottati entro 10 giorni dalla relativa adozione.

## **Art. 11 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea tra persone scelte al di fuori di essa, di cui tre designati dai rispettivi comuni.

I candidati alla nomina devono presentare i curricula presso la segreteria del Consorzio, almeno 48 ore prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed avere acquisito una specifica competenza tecnico amministrativa nelle attività di competenza del Consorzio, conseguente a studi compiuti, ad esperienze lavorative maturate, e cariche pubbliche ricoperte.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate e dal numero dei componenti dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede entro tre mesi dalla vacanza, alla sostituzione dei componenti dimissionari, che durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo degli organi del Consorzio, fatte salve eventuali modifiche di carattere normativo.

Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.

## **Art. 12 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione compete ogni atto di amministrazione attiva che non sia di competenza esclusiva dell'Assemblea, del Presidente e del Direttore ed in particolare:

- la proposta all'assemblea del bilancio di previsione, del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari;
- la nomina del direttore e del segretario del Consorzio;
- l'approvazione di atti di gestione di peculiare rilievo.

## **Art. 13 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di

almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le riunioni non sono pubbliche.

#### **Art. 14 - Presidente**

Il Presidente del Consorzio viene eletto dall'Assemblea consortile a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate, unitamente al Consiglio di Amministrazione, ma con votazione separata.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed avere acquisito una specifica competenza tecnico amministrativa nelle attività di competenza del Consorzio, conseguente a studi compiuti, ad esperienze lavorative maturate, e cariche pubbliche ricoperte.

Non può essere nominato Presidente un componente dell'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi, anche non integrali, la carica di Presidente non può essere nominato Presidente nel mandato successivo.

L'Assemblea convocata per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal componente più anziano di età.

Al Presidente competono le seguenti funzioni:

- la rappresentanza legale dell'ente;
- la convocazione e la presidenza dell'Assemblea, senza diritto di voto;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio di Amministrazione;
- la vigilanza sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento o di assenza le funzioni del Presidente sono svolte da un vicepresidente allo scopo delegato.

#### **Art. 15 - Decadenza dalla carica**

Il Consigliere di Amministrazione che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto dal mandato con deliberazione dell'Assemblea.

Decade inoltre dalla carica il Consigliere che venga a perdere, nel corso del mandato, i requisiti necessari per la nomina a tale carica o che si venga a trovare in situazioni di incompatibilità con la stessa.

La decadenza dalla carica, per tutte le ipotesi previste nel presente articolo, è pronunciata con deliberazione dell'Assemblea, assunta a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate e dei componenti e previa notifica della relativa proposta all'interessato almeno 15 giorni dall'adunanza, al fine di consentire allo stesso di presentare eventuali giustificazioni o deduzioni, che devono essere prese in esame dall'Assemblea.

L'Assemblea può, su richiesta di almeno quattro/quinti dei componenti e delle quote e con deliberazione assunta con la maggioranza indicata al precedente comma, revocare l'intero Consiglio di Amministrazione o singoli componenti dello stesso.

L'Assemblea provvede nella stessa seduta alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione o alla surroga dei consiglieri revocati o dichiarati decaduti dalla carica.

La medesima procedura si applica in caso di decadenza, revoca e cessazione della carica di Presidente.

## **Art. 16 - Revisore dei Conti**

L'organo di revisione contabile è nominato dalla Giunta Regionale ai sensi della L.R. 16 settembre 1996, n.26 "Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali", tra revisori dei conti residenti nella Provincia di Brescia.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni.

Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea.

Si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo Statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 57 della legge 142/90 ed il Decreto Legislativo 77/95.

## TITOLO III

### COMITATO TECNICO E SCIENTIFICO E DIRETTORE

#### Art. 17 - Comitato Tecnico Scientifico

Per garantire un adeguato supporto specialistico per la attuazione del piano di gestione della Riserva il Consiglio di Amministrazione istituisce un Comitato Tecnico Scientifico, composto da tre componenti, sulla base dei principi fissati con deliberazione della Giunta Regionale.

Il Comitato esprime pareri sul piano di gestione, sui regolamenti d'uso e su ogni altro provvedimento o questione che venga ad esso sottoposta dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 18 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarico a termine della durata di anni quattro, rinnovabile per altri quattro anni.

E' previsto l'incarico a tempo parziale, eventualmente cumulato tra più aree protette, previa convenzione tra gli enti gestori, oppure comandato da altri enti.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed in particolare:

- esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- propone al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'ente di gestione;
- propone lo schema del bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al normale ed ordinario funzionamento del Consorzio;
- presiede alle aste, alle licitazioni private ed alle commissioni di concorso;
- stipula i contratti;
- firma i mandati e le reversali di incasso;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- adotta gli atti di assunzione e di gestione del personale;
- è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
- assiste il revisore dei conti nello svolgimento dell'attività di competenza e partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea e ne redige i verbali.

Con apposito regolamento sono definiti i requisiti di carattere professionale e culturale richiesti, nonché le modalità di selezione per la nomina del Direttore, in conformità ai criteri relativi ai requisiti di professionalità, agli emolumenti ed al cumulo degli incarichi dei direttori delle aree protette, come definiti nel D.G.R. 29 gennaio 1999, n.6/41174.

## **TITOLO IV**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 19 Personale**

Per l'espletamento delle proprie attività, il Consorzio si avvale di personale proprio o comandato o autorizzato dagli Enti consorziati.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale sono disciplinati dalla normativa vigente per il personale degli enti locali.

#### **Art. 20 - Contabilità**

Si applicano le norme previste per gli enti locali relative alla gestione finanziaria e contabile.

Gli emolumenti del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea sono deliberati in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione e determinati sulla base di quanto stabilito dalla Legge 816/85.

Al Revisore dei Conti spetta il compenso previsto dagli artt. 37 e 38 del D.P.R. 10 ottobre 1994, n.645.

Al Comitato Tecnico Scientifico spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. 10 marzo 1995, n.10.

#### **Art. 21 - Mezzi finanziari**

Il Consorzio provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

- stanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione Lombardia e di altri enti;
- contributi annuali degli enti consorziati, in proporzione alle quote di partecipazione di cui alla tabella dell'art.5;
- rendite patrimoniali;
- proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi;

Le spese di gestione del Consorzio, detratti i contributi regionali e statali sono a carico degli enti consorziati.

Il riparto avviene annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo le quote di partecipazione di cui all'art. 5.

Le spese di investimento da finanziarsi con contributi in conto capitale sono determinate in sede di bilancio preventivo, previa adozione di appositi atti deliberativi da parte degli enti consorziati interessati.

#### **Art. 22 - Controllo degli atti**

Gli atti del Consorzio sono sottoposti al controllo dell'organo regionale ai sensi della legge n.142/90 e della L.R. 26 giugno 1993, n.20 e successive modifiche.

Le deliberazioni sono pubblicate all'albo pretorio della sede del Consorzio.

Apposito regolamento disciplina l'accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio.

## **TITOLO V**

### **PARTECIPAZIONE**

### **Art. 23 - Partecipazione di enti ed associazioni**

Il Consorzio garantisce nella realizzazione delle finalità statutarie la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i programmi di attività.

Periodicamente il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea organizzano consultazioni con i rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, e piscatorie presenti nel territorio.

Il Consorzio può promuovere la costituzione di associazioni ed organismi finalizzati alla valorizzazione culturale ed ambientale della Riserva.

### **Art. 24 - Servizio di vigilanza ecologica**

E' istituito nell'ambito della Riserva il servizio di vigilanza ecologica disciplinato da apposito regolamento.

Le guardie ecologiche collaborano con il personale del Consorzio alla vigilanza nell'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale e del territorio della Riserva.

Il Direttore del Consorzio, o personale da lui delegato, è responsabile del servizio di vigilanza ecologica.

Le modalità organizzative sono determinate da apposito regolamento anche mediante forme di convenzionamento tra gli enti consorziati.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 25 - Devoluzione del patrimonio**

Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio, il patrimonio verrà liquidato in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale che ne sancirà lo scioglimento o la cessazione.

#### **Art. 26 - Norme transitorie**

La prima seduta dell'Assemblea costituita sulla base del presente Statuto sarà convocata dal Commissario straordinario, per procedere al rinnovo degli organi di gestione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Le quote di partecipazione valide per la prima seduta sono determinate all'art. 5.

Ogni variazione della quota, conseguente alla variazione degli elementi costitutivi della stessa, deve essere approvata dall'Assemblea.